



All'interno della categoria degli enti non commerciali il legislatore ha destinato una particolare disciplina ai cosiddetti "**enti di tipo associativo**", mediante le disposizioni contenute nell'art. **148 del Tuir**

Infatti, *“per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona*
non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali

, e

effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti

... nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
” (art. 148, comma 3, del Tuir).

L'agevolazione **si estende inoltre agli iscritti o associati di altre associazioni** che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Le associazioni che intendono accedere ai benefici fiscali devono necessariamente inserire nei propri statuti le clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir. E' importante rilevare che la *ratio* di queste disposizioni è quella di garantire l'effettiva non lucratività dell'associazione, di tutelarne la democraticità, di assicurare una maggiore trasparenza gestionale e, dunque, di evitare fenomeni di elusione fiscale (cfr: Circolare n. 124/E/1998 del Ministero delle finanze).

L'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione dovranno pertanto necessariamente contenere i seguenti **principi**:

1. **i requisiti dell'assenza di finalità lucrative** ovvero:
2. **i requisiti necessari a verificare l'effettiva esistenza di un rapporto associativo** ovvero :
3. **obbligatorietà della rendicontazione economico-finanziaria** ovvero:

- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- eleggibilità libera degli organi amministrativi;

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie, dove rilevino tutte le voci di entrata, di spesa, gli impegni assunti e ancora non pagati, i crediti non riscossi e la consistenza del patrimonio. A questo proposito il Ministero delle finanze con circolare n. 124/E/1998 ha precisato che la documentazione, anche non fiscale, di supporto al rendiconto annuale deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. È importante sottolineare, inoltre, che la disposizione in commento richiede **non soltanto la**

redazione ma anche l'approvazione

del rendiconto da parte dell'assemblea dei soci, appositamente convocata.

In sintesi, per poter beneficiare di tale regime agevolativo (di **de-commercializzazione** dell'attività resa a fronte di corrispettivi specifici) è quindi necessaria la contemporanea presenza di **quattro presupposti**

:

- l'ente, in primis, deve essere qualificabile come **ente non commerciale**;

- l'ente, oltre ad essere inquadrabile tra gli enti non commerciali, deve essere qualificabile tra quelli **tassativamente elencati dal comma 3 dell'art. 148 del Tuir** (culturali, assistenziali, ecc.). Il Ministero delle finanze, nella circolare 125/E/1998, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 1992, n. 467, ha altresì specificato come non sia sufficiente in tal senso la semplice auto-qualificazione statutaria da parte dell'ente, ma sia invece “**necessaria una valutazione della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata**”.

- i **beneficiari** delle cessioni di beni e prestazioni di servizi devono essere **esclusivamente i propri associati**, partecipanti od iscritti. Ciò comporta la conseguenza che le attività rese a soggetti diversi dai precedenti, e specificamente remunerate, rivestono in ogni caso carattere commerciale;

- l'attività deve essere svolta “**in diretta attuazione degli scopi istituzionali**”.

Qualora l'associazione ponga in essere un'attività non commerciale, secondo i suesposti parametri normativi, il reddito prodotto assumerà un carattere di “**neutralità**” fiscale, andando **esente ai fini della imposizione diretta**.